

**Tribunale di PATTI**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 C.P.C. e**

**Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**

**Per Ins. Maria DANZE'**

**- Ricorrente**

**Contro**

**MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca**

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

**- Resistente**

**§ § §**

L'Ins. **Maria DANZE'**, C. F. DNZ MRA 73H65 F158S, nata il 25.06.1973 a Messina, residente in Via Sant'Elia n.17/A int.1 di Sant'Angelo di Brolo (Me), elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

**PREMESSO IN FATTO**

**Sulle condizioni personali, professionali e familiari della ricorrente**

**1)** Che, la deducente è titolare nel **posto comune** presso la scuola primaria dell'I.C. "Manzoni" di Cologno Monzese (Mi), cod. MIEE82201A, ed in atto è **in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2019/20 presso l'Istituto Comprensivo di Brolo (Me), per 12 ore settimanali, con completamento orario presso l'I.C. n.2 di Capo d'Orlando (Me), fino al 31.08.2020**, come da attestato del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Brolo, prot. n.5167 del 16.09.2019 (allegato n.3);

**2)** Che, la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'**art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è nuora convivente - referente unico all'assistenza della suocera, Sig.ra Ferro Carmela**, nata in data 11.05.1938 a Sant'Angelo di Brolo (Me), di anni 81, vedova, che è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, come da verbale dell'INPS del 15.02.2019, non soggetto a revisione, con i requisiti di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992, in quanto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dell'art. 8 della L. 449/1997, in quanto portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nonché titolare di indennità di



accompagnamento dal 2018, ottenuta con decreto di omologa del tribunale di Patti del 4.03.2019 (allegati n.4, n.5, n.6 e n.7);

**3)** Che, il nucleo familiare della ricorrente è residente in Via Sant'Elia n.17/A int.1 di Sant'Angelo di Brolo (Me), ed è costituito dall'Ins. Maria Danzè, dal marito Mondello Antonino e dalla suocera Ferro Carmela, madre di Mondello Antonino; (allegato n.6)

**4)** Che il marito della ricorrente, Mondello Antonino, figlio della Sig.ra Ferro Carmela, non può accudire la madre per ragioni esclusivamente oggettive in quanto è affetto da patologie che non gli consentono di potersi prendere cura della Sig.ra Ferro, come attestato dai certificati medici del 31.07.2019 e del 23.09.2019 e come dallo stesso autocertificato il 4.04.2019, in allegato alle domande di mobilità territoriale e professionale presentate dalla ricorrente al MIUR; (allegati n.8, n.10 e n.42)

**5)** Che, la ricorrente, pertanto, **è nuora e referente unico** all'assistenza della suocera, con la quale convive, ed è **l'unico soggetto che può fruire dei tre giorni di permesso** retribuito mensile e che ha fruito del congedo straordinario per l'assistenza alla suocera con handicap grave, come risulta dai provvedimenti emessi dall'I.C. di Cologno Monzese (Mi), che autorizzano la docente a beneficiare di tale tipo di congedo straordinario, prot. n. 1535 del 25.03.2019 e n.3864 del 29.08.2019 (allegati n.9 e n. 13);

**6)** Che, l'esponente assiste in maniera continuativa la suocera che **non è ricoverata** in maniera permanente presso strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza;

**7)** Che, la ricorrente ha autocertificato in allegato alla domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo presentata telematicamente, tramite il portale del MIUR istanze online, per l'a. s. 2019/20, di prestare **assistenza continuativa, globale e permanente** alla suocera, ha **documentato di essere l'unico soggetto convivente con la Sig.ra Ferro, vedova dall'anno 2013, che può assistere la disabile grave, in quanto il marito della ricorrente non può accudire la madre a causa delle patologie di cui è affetto, come da autocertificazione allegata dalla medesima domanda, ed ha allegato al fine del riconoscimento della precedenza di legge, ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, tutta la documentazione all'uopo necessaria** (allegato n. 10 pag.16 e seguenti e n.42 pag.15 e seguenti);

**8)** Che, la deducente è stata immessa in ruolo nel posto comune della scuola primaria nell'anno scolastico 2015/16 in Emilia Romagna e nell'a. s. 2016/17 è stata



trasferita in Lombardia, Ambito 0023, ed assegnata alla scuola di attuale titolarità presso l'I.C. di Cologno Monzese (MI) (allegati n.14 e n.46);

**9)** Che, in data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (allegato n.34);

**10)** Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2019/20 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8 marzo 2019 (allegato n.35);

**Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/2020 nella scuola primaria**

**11)** Che, dopo avere presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2019/20 (allegato n.10), convalidata dall'USP competente senza il diritto di precedenza spettante (allegato n.11), l'esponente non ha ottenuto il trasferimento richiesto (allegato n.12);

**12)** Che, la contrattazione di mobilità ed il format online di compilazione della domanda di mobilità nel portale istituzionale del MIUR "Istanze online" illegittimamente non consentono ai docenti, che si sottopongono alle procedure di trasferimento con diritto di precedenza per l'assistenza al familiare (parente o affine) con handicap grave, di potere beneficiare di tale precedenza di legge;

**13)** Che la docente, per tentare di ovviare a tale limitazione, ha fatto presente di essere titolare di precedenza di legge, con l'allegazione di tutta la documentazione necessaria;

**14)** Che, l'USP competente, nella convalida della **domanda di trasferimento interprovinciale**, ha attribuito n. **99 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare, e non ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente, sebbene la docente possa fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza alla suocera e sia l'unico soggetto ad avere utilizzato il congedo straordinario previsto per l'assistenza al genitore con handicap grave (allegato n. 11, n.9 e n.13);

**15)** Che per l'a. s. 2019/20 la ricorrente ha richiesto di essere trasferita nel posto comune della scuola primaria, ed ha ordinato secondo preferenza le seguenti sedi:

1	Scuola	MEEE83901C	ME	BROLO
2	Distretto	999	ME	Distretto 999
3	Distretto	032	ME	Distretto 032
4	Distretto	033	ME	Distretto 033
5	Distretto	031	ME	Distretto 031
6	Distretto	037	ME	Distretto 037



7	Provincia	ME	ME	MESSINA
8	Provincia	PA	PA	PALERMO
9	Provincia	CT	CT	CATANIA
10	Provincia	EN	EN	ENNA
11	Provincia	CL	CL	CALTANISSETTA
12	Provincia	SR	SR	SIRACUSA
13	Provincia	RG	RG	RAGUSA
14	Provincia	AG	AG	AGRIGENTO
15	Provincia	TP	TP	TRAPANI

**16)** Che, l'esponente ha indicato **come prima sede** preferita nella domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20 la scuola primaria statale di Brolo (Me), il cui codice era esprimibile dal personale docente, che è associata all'Istituto Comprensivo di Brolo, con sedi nei comuni di Brolo, Ficarra e Sant'Angelo di Brolo (Me), quest'ultimo corrispondente al luogo in cui la docente deve prestare assistenza alla suocera con handicap in condizione di gravità; (allegato n.47)

**17)** Che, l'**art.14 del CCNI del 6.03.2019, relativo all'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, illegittimamente nega ai familiari dei disabili gravi di potere assistere i propri parenti o affini**, infatti secondo la contrattazione di mobilità *"Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale."*;

**18)** Che, la negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile in condizione di gravità stabilita dall'art. 14, della contrattazione di mobilità nei confronti dei docenti che si sottopongono alle operazioni di mobilità territoriale e professionale è illegittima ed anche illogica, in quanto impedisce, nei fatti, il riavvicinamento del familiare al disabile grave da assistere, come attestato dal Tribunale di Torino in composizione collegiale nell'ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell'8.03.2019, resa in un procedimento analogo, di cui si dirà in seguito;

**Sugli errori nelle procedure di mobilità nei posti comuni della scuola primaria della provincia di Messina nell'a. s. 2019/20**

**19)** Che, l'USP Messina, solo in data 17.06.2019, con decreto prot. 10465 (allegato n.37), ha pubblicato l'organico di diritto per l'a. s. 2019/20 della scuola primaria della provincia di Messina, ovvero dopo la data di scadenza del 05.04.2019 prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2019/20, pertanto, **la ricorrente ha**




**indicato nella domanda di trasferimento 15 preferenze (suddivise in comuni, scuole, distretti, e province) senza conoscerne l'effettiva disponibilità di posti;**

**20)** Che, l'USP - AT Messina, in data 24.06.2019, con decreto prot. 10803, (allegato n.36) ha pubblicato l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra relativi al personale docente della scuola primaria;

**21)** Che, l'USP - AT Messina, in data 17.07.2019 ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili (comuni – lingua inglese – sostegno) dopo i movimenti della I – II – II fase (comunale – provinciale – interprovinciale) della scuola primaria del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo in tale ordine di scuola (Allegato n.38);

**22)** Che, in particolare, al termine delle procedure di mobilità della scuola primaria risultano disponibili n.100 posti, di cui 73 posti comuni, 11 posti di lingua inglese e 16 posti di sostegno, da destinare alle immissioni in ruolo per l'a. s. 2019/20;

**23)** Che, l'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019 ha stabilito che, per l'a. s. 2019/20, il 50% dei posti residui al termine **dei movimenti provinciali sono destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% è suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (pari al 40% dei posti residui) e i passaggi di ruolo (pari al 10% dei posti residui), come di seguito schematizzato:**



**24)** Che, pertanto, i posti residui al termine delle operazioni della I e della II fase devono essere così destinati: 50% alle immissioni in ruolo, 40 % trasferimenti interprovinciali e 10% passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, definiti nell'ordine dell'allegato 1 alla contrattazione di mobilità;

**25)** Che, nonostante l'USP Messina, con grave carenza nella trasparenza delle operazioni di mobilità del corpo docente della scuola primaria in provincia di



Messina, non abbia pubblicato il “Tabulato riassuntivo dei movimenti effettuati”, prodotto in esito alle operazioni del 24.06.2019, invece, da tutti gli uffici scolastici (ambiti territoriali) provinciali d’Italia, è possibile risalire al numero di posti residui al termine delle procedure di mobilità provinciali per la corretta applicazione delle aliquote contrattuali sopra descritte, con una semplice somma di dati desunti dal numero di trasferimenti interprovinciali e dai passaggi di ruolo effettuati, nonché dal numero di posti da destinare ad immissioni in ruolo, tutti pubblicati dall’USP Messina;

**26)** Che, dall’analisi del bollettino dei movimenti della scuola primaria per l’a. s. 2019/20 pubblicato dall’USP – AT Messina il 24.06.2019, risultano **effettuati i seguenti movimenti, al termine della fase provinciale:**

POSTO COMUNE:

- 39 trasferimenti interprovinciali nel posto comune;
- 10 passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto comune;

POSTO DI LINGUA INGLESE

- o (zero) trasferimenti interprovinciali nel posto di lingua inglese;
- o (zero) passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto di lingua inglese;

POSTO DI SOSTEGNO

- 14 trasferimenti interprovinciali nel posto di sostegno;
- 3 passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto di sostegno

**27)** Che, dall’analisi dell’elenco dei **posti residui per la scuola primaria** pubblicati dall’USP – AT Messina il 17.07.2019, che riportano i posti residui e non assegnati nel corso delle procedure di mobilità dell’a. s. 2019/20 che **devono essere destinati alle immissioni in ruolo della scuola** primaria risultano vacanti:

- 73 posti comuni dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;
- 11 posti di lingua inglese dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;
- 16 posti di sostegno dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;

**28)** Che, dall’analisi aggregata dei suddetti dati risulta evidente l’avvenuta violazione nell’a. s. 2019/20 delle aliquote contrattuali previste dalla contrattazione di mobilità per la scuola primaria nei posti comuni, di lingua inglese e di sostegno, in quanto in base all’art.8, commi 5 e 6, della contrattazione di mobilità (50%



immissioni in ruolo = 40% trasferimenti interprovinciali + 10% passaggio di ruolo) il numero di immissioni in ruolo per ogni tipologia di posto (comune – inglese – sostegno) deve essere uguale alla somma del numero dei trasferimenti interprovinciali e del numero dei passaggi di ruolo riferito alla relativa tipologia di posto;

**29)** Che, sommando i predetti dati si ottiene con semplicità il numero dei posti disponibili al termine della fase provinciale (I e II fase) ai quali applicare le aliquote (50%, 40% e 10%) previste dalla contrattazione di mobilità, nonché un'immediata verifica dell'avvenuta errata ripartizione di tali posti residui, che dovevano essere divisi a metà tra le nuove assunzioni e la somma tra i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di ruolo provinciali ed interprovinciali;

**30)** Che, nel caso in questione, a seguito della pubblicazione dei posti disponibili dopo i movimenti del 24.06.2019 nella scuola primaria, effettuata dall'USP - AT Messina il 17.07.2019, è evidente che:

- relativamente al **posto comune**, il MIUR ha effettuato 49 movimenti (39 trasferimenti interprovinciali + 10 passaggi di ruolo) ed ha destinato ed accantonato n.73 posti, per le immissioni in ruolo nei posti comuni della scuola primaria, individuati con la pubblicazione del 17.07.2019, che sono maggiori rispetto alla percentuale del 50% previsto dalla contrattazione;

- relativamente al **posto di lingua inglese**, il MIUR non ha effettuato alcun trasferimento interprovinciale e nessun passaggio di ruolo, mentre ha destinato n.11 posti per le immissioni in ruolo di lingua inglese, che evidentemente supera la percentuale del 50% prevista, ed addirittura la raddoppia disponendo l'intero accantonamento di tale tipologia di posti alle nuove assunzioni per l'a.s. in contestazione;

- relativamente al posto di sostegno, il MIUR ha effettuato 17 movimenti (14 trasferimenti interprovinciali + 3 passaggi di ruolo) ed ha destinato ed accantonato n.16 posti per le immissioni in ruolo nei posti di sostegno della scuola primaria, rispettando le aliquote contrattuali;

**31)** Che, la CORRETTA applicazione delle aliquote contrattuali per le singole tipologie di posto, comune, lingua inglese e sostegno, avrebbe dovuto destinare alla III fase di mobilità il seguente numero di posti, così come qui di seguito schematizzato:

- **POSTO COMUNE**

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (39 posti comuni destinati a trasferimenti interprovinciali + 10 posti comuni destinati a passaggio di ruolo + 73 posti comuni da destinare ad immissioni in ruolo) = **122 posti comuni residui** al termine della fase provinciale, di cui:





- **50% immissioni in ruolo = 61** posti comuni  
Totale = 61 posti comuni per immissioni in ruolo
- **40% trasferimenti interprovinciali = 49** posti comuni  
**10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 13** posti comuni  
Totale = 62 posti comuni per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

#### **POSTO DI LINGUA INGLESE**

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (0 posti lingua inglese destinati a trasferimenti interprovinciali ed a passaggio di ruolo + 11 posti di lingua inglese da destinare ad immissioni in ruolo) = **11 posti di lingua inglese comuni residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 5** posti di lingua inglese al termine della fase provinciale.  
Totale = 5 posti di lingua inglese per immissioni in ruolo
- **40% trasferimenti interprovinciali = 5** posti di lingua inglese  
**10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 1** posto di lingua inglese  
Totale = 6 posti di lingua inglese per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

#### **POSTO DI SOSTEGNO**

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (14 posti di sostegno destinati a trasferimenti interprovinciali + 3 posti di sostegno destinati a passaggio di ruolo + 16 posti di sostegno da destinare ad immissioni in ruolo) = **33 posti di sostegno residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 16** posti di sostegno  
Totale = 16 posti di sostegno per immissioni in ruolo
- **40% trasferimenti interprovinciali = 14** posti di sostegno  
**10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 3** posto di sostegno  
Totale = 17 posti di sostegno per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

**32)** Che, in base all'art. 8, comma 7, della contrattazione di mobilità, il **“posto dispari”** risultante dal conteggio, per le operazioni dell'a. s. 2019/20, deve essere attribuito alle operazioni di mobilità ed al riguardo si riporta per estratto il conteggio fatto dal MIUR, a pagina 12 del suddetto CCNI, dal quale si evince la ripartizione in caso di 11 posti residui al termine della fase provinciale:





**Anno scolastico 2019-20 (posto dispari destinato alla mobilità)**

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui l'80% destinati ai trasferimenti	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	7
di cui il restante 20% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

**33) Che, è documentalmente provato che il MIUR non ha destinato alle operazioni di trasferimento interprovinciale n. 10 posti comuni e n. 5 posti di lingua inglese, in quanto ha effettuato solo 39 trasferimenti interprovinciali nel posto comune rispetto ai 49 movimenti dovuti, e non ha effettuato nessun trasferimento interprovinciale nel posto di lingua inglese, nonostante la disponibilità dei 5 posti di lingua inglese da destinare ai trasferimenti tra province diverse, mentre ha correttamente applicato le aliquote contrattuali per la ripartizione dei posti di sostegno al termine della fase provinciale (I e II fase);**

**34) Che, la parte ricorrente non ha ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto anche a causa della violazione dell'applicazione delle aliquote contrattuali ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, che ha determinato **10 trasferimenti tra province diverse in meno rispetto a quelli dovuti nei posti comuni**, che invece sono destinati erratamente alle immissioni in ruolo;**

**35) Che, in provincia di Messina, nell'a. s. 2019/20 hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nei posti comuni della scuola primaria, su un numero di posti inferiore rispetto a quelli disponibili, n.39 docenti tutti con diritto di precedenza e che dei medesimi si elencano di seguito coloro che hanno un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 99 punti, che non ha ottenuto il trasferimento richiesto, anche a causa del mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria e dell'errore nelle procedure:**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
URSO	CARMELA	16/02/1981	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	F158 - MESSINA	029	Prevista dal C.C.N.I.	76,00
DI PIETRO	CINZIA FINA	06/07/1969	GR	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	73,00
POLLINO	ROSARIA	10/09/1974	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	71,00
VENTIMIGLIA	MARIA	05/10/1977	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE84602L - "GIUSEPPE COCCHIARA"	F251 - MISTRETTA	030	Prevista dal C.C.N.I.	69,00
LISTO	TIZIANA	01/09/1974	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE893015 - "LUIGI BOER"	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	68,00
CARONE	FRANCESCO	03/08/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	63,00

PRINCIOTTA	CARMELINA	22/09/1964	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	60,00
PULLELLA	CECILIA	16/04/1962	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	60,00
RAGUSA	MARIA TERESA	06/04/1978	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	55,00
DI NICOLÒ	GIOVANNA	28/07/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	52,00
SCIAGURA	CONCETTA	06/06/1967	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	52,00
PULEIO	MARIA GRAZIA	21/03/1979	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE822024 - SC.ELEMENTARE SS.ANNUNZIATA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	42,00
CANELLO	LAURA	09/10/1959	CL	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	F158 - MESSINA	029	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
GERLANDO	MARIA	25/02/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
PRESTIPINO	NATALE	24/04/1964	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE8AC018 - TREMESTIERI	F158 - MESSINA	029	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
TINDIGLIA	ROSSANA	07/07/1971	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	39,00
ISGRO'	ROSITA	22/02/1972	EE	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIRO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033	Prevista dal C.C.N.I.	38,00
PRESTIPINO	CARMELA	05/07/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE84602L - "GIUSEPPE COCCHIARA"	F251 - MISTRETTA	030	Prevista dal C.C.N.I.	37,00
COSTANTINO	GRAZIELLA	14/07/1970	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
FILOCAMO	LAVINIA GRAZIA	14/02/1953	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE822024 - SC.ELEMENTARE SS.ANNUNZIATA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
PULLELLA	ANNA MARIA	24/09/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
COSTANZO	LORETTA	07/03/1976	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE84701B - LONGI	E674 - LONGI	032	Prevista dal C.C.N.I.	33,00
AGNELLO	ENZA DANIELA	12/02/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	32,00
MACELI	LAURA	05/06/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	27,00
STARVAGGI	ROSELLA	14/10/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	27,00
VANFIORI	LAURA	11/09/1972	NA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE894011 - BUON PASTORE - CRISTO RE	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	23,00
GENOVESE	CONCETTA	22/06/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	8,00

**36)** Che, il MIUR, nella pubblicazione degli elenchi non qualifica e non rende noto il tipo di precedenza di legge di cui sono beneficiari i docenti, che indica sinteticamente con “*precedenza prevista dal CCNI*”, con la conseguente mancanza di trasparenza delle procedure;

**37)** Che, in provincia di Messina, diversi docenti senza precedenza di legge, concorrenti alla **mobilità comunale e provinciale**, con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente sono stati trasferiti in sedi indicate in domanda



dall'esponente, che non ha ottenuto il movimento richiesto, tra i quali si riportano in estratto i seguenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDE NZA	PUNTEGGIO
BELCASTRO	MARIA	25/04/1980	CS	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE830034 - CONO MICALE ALBERTI	B666 - CAPO D'ORLANDO	032		41,00
CASELLA	CONCETTA	01/01/1965	ME	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE86703P - ME - VIA DEI MILLE, ISOL.88	F158 - MESSINA	029		12,00
MANGANO	SANTINA	25/10/1981	ME	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028		46,00
VARACALLI	MARIA ADELE	10/04/1968	TA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA	F158 - MESSINA	028		18,00
BALLI'	MARIANGELA	04/06/1974	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	F158 - MESSINA	029		39,00
FERRARA	CATERINA	22/12/1965	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028		33,00
PANARELLO	ANTONELLA	16/06/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE851013 - FRAZ. MILI S. MARCO	F158 - MESSINA	029		46,00
PARATORE	SANTINA	19/10/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE893015 - "LUIGI BOER"	F158 - MESSINA	028		36,00
RE	NICOLINA LUCIA	16/11/1959	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028		30,00
ROSATO	GIUSEPPA	29/01/1973	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE86703P - ME - VIA DEI MILLE, ISOL.88	F158 - MESSINA	029		42,00
RUSSO	DONATELLA	21/12/1983	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE886023 - SCUOLA PRIMARIA TAORMINA	L042 - TAORMINA	035		42,00
SIDOTI	ANNA MARIA	19/05/1981	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIERO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033		37,00
TODARO	MARZIA	08/07/1982	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE886023 - SCUOLA PRIMARIA TAORMINA	L042 - TAORMINA	035		24,00
VADALA'	VIVIANA	27/06/1976	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE822024 - SC.ELEMENTARE SS.ANNUNZIATA	F158 - MESSINA	028		29,00
VIOLA	ENRICO	11/12/1977	SR	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE83302E - "A. CACCIOLA" - CENTRO	E014 - GIARDINI-NAXOS	035		28,00
VIOLETTI	LUCIA ROSA	20/07/1982	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032		30,00

**38) Che, se il MIUR avesse operato nel rispetto del CCNI del 6.03.2019 ed avesse effettuato gli ulteriori 10 trasferimenti interprovinciali dovuti nei posti comuni della scuola primaria disponibili, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto;**

**39) Che, se il MIUR avesse operato nel rispetto della L.104/92, riconoscendo il diritto di precedenza spettante alla docente per l'assistenza alla suocera con handicap grave, dalla medesima documentato nella domanda di mobilità, la ricorrente avrebbe, altresì, ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, con priorità rispetto agli altri docenti con punteggio inferiore ed anche senza precedenza di legge;**

**§ § §**

**Sul trasferimento nel posto comune della scuola primaria in provincia di Palermo nell'a. s. 2019/20**

**40)** Che, l'USP – AT Palermo ha pubblicato con decreto n.10235 del 24.06.2019 l'esito delle operazioni di mobilità di ogni ordine e grado avvenuti in provincia di Palermo per l'a. s. 2019/20; (allegato n.48)

**41)** Che, nell'a. s. 2019/20, in provincia di Palermo, richiesta dalla ricorrente come scelta n.8 per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale, hanno ottenuto il trasferimento nelle tre fasi di mobilità (comunale, provinciale ed interprovinciale) nei posti comuni della scuola primaria, numerosi docenti, alcuni con diritto di precedenza, ma tutti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 99 punti, che non ha ottenuto il trasferimento richiesto, anche a causa del mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
AMATO	CATERINA	16/09/1978	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE03701G - D.D. RAGUSA MOLETTI - PA	G273 - PALERMO	041		17,00
BALISTRERI	GIUSEPPINA	21/02/1977	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE89001B - I.C. POLITEAMA - G. SERPOTTA	G273 - PALERMO	069	Prevista dal C.C.N.I.	88,00
CACIOPPO	VALERIA	14/05/1975	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AT012 - SPERONE PERTINI PLESSO PUGLISI	G273 - PALERMO	041		34,00
CARDINALE	MARIA TERESA	30/01/1963	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE87302P - I.C. PIRANDELLO/B.U.L.-V.ORTIGIA	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	84,00
DAVID	MARIA CARMELA	09/01/1985	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AL012 - I.C. GIOV. XXIII/PIAZZI-TRIESTE	G273 - PALERMO	069		57,00
FORESTIERI	STEFANIA GIUSY	13/07/1979	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE89401P - EDUCANDATO MARIA ADELAIDE	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	58,00
GENCO	DOMENICA RITA	16/03/1977	TP	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AN01N - I.C. ALBERICO GENTILI-G.PITRE'	G273 - PALERMO	043		90,00
GIANNETTINO	CLAUDIA	03/05/1983	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AX019 - SAN LORENZO/ASTORINO	G273 - PALERMO	070		30,00
INGARGIOLA	CINZIA	25/08/1977	TP	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE869012 - I.C. FALCONE/F.RAFFO -T. PESCIA	G273 - PALERMO	070		42,00
LAUDICINA	ANGELA	01/03/1980	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE013046 - D.D. A. DE GASPERI- PA	G273 - PALERMO	070	Prevista dal C.C.N.I.	38,00
MARCHIANO	CATERINA	24/06/1981	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE034058 - D.D. PARTANNA MONDELLO-S.CANALE	G273 - PALERMO	070		0,00
MAURO	IVANA	17/12/1981	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AN01N - I.C. ALBERICO GENTILI-G.PITRE'	G273 - PALERMO	043		35,00
MONTALBANO	VINCENZA	17/05/1957	TP	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AU03X - I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL.	G273 - PALERMO	039		63,00
PITARRESI	MARIA	24/11/1972	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE11301X - D.D. VILLABATE II- V. FIDUCCIA	L916 - VILLABATE	045	Prevista dal C.C.N.I.	33,00
POURKHORSAND	SHIRIN LAURA	28/01/1978	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AX019 - SAN LORENZO/ASTORINO	G273 - PALERMO	070		72,00
RIBAUDO	MARIANNA	31/12/1969	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE02901L - D.D. MONTI IBLEI - G. FAVA	G273 - PALERMO	070		49,00
ROLLERI	FRANCESCA PAOLA	11/02/1984	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE04001B - D.D. NAZARIO SAURO - PA	G273 - PALERMO	041		36,00
SANZONE	LAURA ANTONINA	03/09/1968	TP	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AN01N - I.C. ALBERICO GENTILI-G.PITRE'	G273 - PALERMO	043		50,00



SPALLINO	CALOGERA	23/08/1966	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE8AL012 - I.C. GIOV. XXIII/PIAZZI-TRIESTE	G273 - PALERMO	069	Prevista dal C.C.N.I.	87,00
TOMASINO	LOREDANA	06/03/1972	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE03304B - D.D. A. SIRAGUSA - AMMIR. CAGNI	G273 - PALERMO	070		30,00
TRAINA	ORSOLA	29/04/1974	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE891028 - I.C. ARENELLA - L. RIZZO	G273 - PALERMO	069		36,00
VIOLA	ANNA MARIA	02/01/1983	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE09501G - D.D. VILLABATE I - DON MILANI	L916 - VILLABATE	045	Prevista dal C.C.N.I.	50,00
ZITO	MARIA ELENA	22/08/1981	PA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	PAEE03701G - D.D. RAGUSA MOLETI - PA	G273 - PALERMO	041		44,00
ALESI	MARIANGELA	24/02/1981	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE869012 - I.C. FALCONE/F.RAFFO -T. PESCIA	G273 - PALERMO	070		40,00
BARRECA	MARIA	08/08/1974	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE84501D - I.C. GANGI - G. VAZZANO	D907 - GANGI	051	Prevista dal C.C.N.I.	66,00
BARRESI	EMANUELA	28/11/1977	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE117028 - D.D. MISILMERI II - C/DA RIGANO	F246 - MISILMERI	045	Prevista dal C.C.N.I.	58,00
BUTERA	MARIA	15/01/1966	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8BC01L - D.D. CARINI I - S.VINCENZO	B780 - CARINI	042	Prevista dal C.C.N.I.	62,00
CARLISI	GIUSEPPE	28/12/1981	AG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE034058 - D.D. PARTANNA MONDELLO- S.CANALE	G273 - PALERMO	070		64,00
CARUSO	MARIA GRAZIA	02/06/1975	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE81401T - I.C. BORGETTO-G.VERGA	A991 - BORGETTO	044	Prevista dal C.C.N.I.	53,00
CASTRONOVO	CLAUDIA	03/08/1977	AG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AQ037 - I.C. UDITORE/S.CARRARO- BUTTITTA	G273 - PALERMO	043		91,00
CATALDO	DANIELA	30/05/1965	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AG019 - I.C. CARINI CALDERONE-TORRETTA	L282 - TORRETTA	042		36,00
CHIRCO	ROSEMARY	01/10/1968	EE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE846019 - I.C. CINISI - TEN.ANANIA	C708 - CINISI	044	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
CIACCIO	ENZA	09/07/1978	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE817019 - PRIMARIA "PADRE PINO PUGLISI"	L951 - VILAFRATI	050	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
CICERO	EMANUELA	10/12/1981	RG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE093032 - D.D. TERMINI IMERESE I-GARDENIA	L112 - TERMINI IMERESE	046		40,00
CLEMENTE	ERIKA	05/07/1981	AG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE877011 - I.C. ANTONIO UGO	G273 - PALERMO	039		23,00
COLOMBO	SILVANA	04/08/1969	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE055037 - D.D. BAGHERIA II - G.CIRINCIONE	A546 - BAGHERIA	045		67,00
COMITINI	MARIA GABRIELLA	15/12/1983	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE034058 - D.D. PARTANNA MONDELLO- S.CANALE	G273 - PALERMO	070		68,00
CULO'	GIUSEPPE	13/10/1975	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE01205B - D.D. F. SAVERIO CAVALLARI -PA	G273 - PALERMO	041		92,00
D'ANNA	CLAUDIA	30/01/1977	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE88701G - I.C. TERRASINI/G.XXIII - CATALDO	L131 - TERRASINI	044	Prevista dal C.C.N.I.	74,00
DI MAGGIO	DOROTEA	07/11/1972	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE034058 - D.D. PARTANNA MONDELLO- S.CANALE	G273 - PALERMO	070		65,00
FRULLINO	MARIA ROSA	24/05/1978	EE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AG019 - I.C. CARINI CALDERONE-TORRETTA	L282 - TORRETTA	042		33,00
GIORDANO	ROSALIA	13/04/1963	GE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE81001E - I.C. CAMPOFELICE - TEN.S.CIPIOLLA	B532 - CAMPOFELICE DI ROCCELLA	048	Prevista dal C.C.N.I.	30,00
GIRGENTI	NUNZIA	04/12/1970	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AA03C - I.C. CRUILLAS- PLESSO SALERNO	G273 - PALERMO	070	Prevista dal C.C.N.I.	80,00
GIUFFRE'	ALFONSA	22/06/1962	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE034058 - D.D. PARTANNA MONDELLO- S.CANALE	G273 - PALERMO	070	Prevista dal C.C.N.I.	83,00
GULLO	ALESSANDRA	08/11/1980	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE093032 - D.D. TERMINI IMERESE I-GARDENIA	L112 - TERMINI IMERESE	046	Prevista dal C.C.N.I.	45,00



IMBURGIA	NUNZIA	26/04/1966	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE820015 - I.C. CASTELLANA S.-CALCARELLI	C135 - CASTELLANA SICULA	051	Prevista dal C.C.N.I.	93,00
LO PINTO	RITA	26/09/1980	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE11301X - D.D. VILLABATE II- V. FIDUCCIA	L916 - VILLABATE	045		38,00
LO SARDO	DANIELA MARIA	23/11/1972	AG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE89001B - I.C. POLITEAMA - G. SERPOTTA	G273 - PALERMO	069		88,00
LODATO	VALERIA	11/03/1974	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE034058 - D.D. PARTANNA MONDELLO-S.CANALE	G273 - PALERMO	070		80,00
LUPARELLO	GIUSEPPA	14/04/1978	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE10304C - D.D. CASTELDACCIA - PIRAINO	C074 - CASTELDACCIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
MANDALA'	ANNA MARIA	06/05/1965	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE85801G - I.C. MONREALE/MATT-D'ACQ.-PIOPPO	F377 - MONREALE	047		50,00
MANGIAPANE	MELISSA	11/02/1981	LC	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE812027 - I.C. CIMINNA - DON RIZZO	C696 - CIMINNA	050		41,00
MASSARO	TIZIANA	30/05/1975	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE11301X - D.D. VILLABATE II- V. FIDUCCIA	L916 - VILLABATE	045		34,00
MONASTERO	VITALBA	18/04/1979	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE812027 - I.C. CIMINNA - DON RIZZO	C696 - CIMINNA	050		50,00
MUSSO	JESSICA MARIA	26/06/1990	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE848011 - I.C. SFERRACAVALLLO-DON MILANI	G273 - PALERMO	070		30,00
NICOSIA	MARIA VERA	16/07/1974	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AU03X - I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL.	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	91,00
NORCIA	CATERINA	02/01/1979	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE88101L - I.C. P. D. ALBANESI- SKANDERBEG	G543 - PIANA DEGLI ALBANESI	047	Prevista dal C.C.N.I.	51,00
NOTARO	ANGELA MARIA	29/11/1973	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE81001E - I.C. CAMPOFELICE - TEN.S.CIPOLLA	B532 - CAMPOFELICE DI ROCCELLA	048		57,50
PANZARELLA	ROSALINDA	14/03/1975	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE825018 - I.C. MONTEMAGGIORE B.-MARRIGO	F553 - MONTEMAGGIORE BELSITO	046	Prevista dal C.C.N.I.	45,00
PISCIOTTA	FLORA	31/01/1976	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE834013 - I.C. ISOLA DELLE FEMMINE	E350 - ISOLA DELLE FEMMINE	042	Prevista dal C.C.N.I.	61,00
POLIZZI	ADALGISA	27/07/1968	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE84301T - I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	A239 - ALTOFONTE	047	Prevista dal C.C.N.I.	42,00
PROVENZANO	LOREDANA	30/04/1974	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE88003V - MAG. GUIDA	G348 - PARTINICO	044	Prevista dal C.C.N.I.	87,00
RICOTTA	NIOLETTA	18/12/1979	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE10304C - D.D. CASTELDACCIA - PIRAINO	C074 - CASTELDACCIA	045		24,00
RUBERA	PAOLO	10/06/1962	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE10701L - D.D. TERRASINI-DON MILANI	L131 - TERRASINI	044	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
SABATINO	GIUSEPPINA	05/02/1969	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE81001E - I.C. CAMPOFELICE - TEN.S.CIPOLLA	B532 - CAMPOFELICE DI ROCCELLA	048		47,00
SALADINO	NIOLETTA	17/04/1980	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AG019 - I.C. CARINI CALDERONE-TORRETTA	L282 - TORRETTA	042		37,00
SARCONA	MARIA	12/03/1980	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE871012 - CASTELLANA 40	G273 - PALERMO	043	Prevista dal C.C.N.I.	84,00
SIGNORELLO	NUCCIA	18/04/1970	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE81001E - I.C. CAMPOFELICE - TEN.S.CIPOLLA	B532 - CAMPOFELICE DI ROCCELLA	048	Prevista dal C.C.N.I.	45,00
SOTTILE	MARIA	29/09/1965	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE093032 - D.D. TERMINI IMERESE I-GARDENIA	L112 - TERMINI IMERESE	046	Prevista dal C.C.N.I.	37,00
TAORMINA	MARIA SERENA	02/05/1986	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AG019 - I.C. CARINI CALDERONE-TORRETTA	L282 - TORRETTA	042		87,00
TARANTINO	DOMENICA	18/08/1976	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AR011 - I.C. GIUSEPPE SCLSA	G273 - PALERMO	041		36,00
TAVOLACCI	GAETANA	07/10/1973	EE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE817019 - PRIMARIA "PADRE PINO PUGLISI"	L951 - VILAFRATI	050	Prevista dal C.C.N.I.	36,00



VILLAFRATI	MASSIMA	16/03/1970	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8AU03X - I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL.	G273 - PALERMO	039		42,00
VINCIGUERRA	SIMONA	23/08/1982	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAEE8BB01R - PLESSO PASSAGGIO	G273 - PALERMO	041		48,00
ANCONA	VINCENZA GIOVANNA	09/06/1979	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE84301T - I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	A239 - ALTOFONTE	047	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
BERTINI	GIUSEPPINA	05/12/1978	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE89001B - I.C. POLITEAMA - G. SERPOTTA	G273 - PALERMO	069	Prevista dal C.C.N.I.	75,00
BRUGNANO	VITTORIA ANTONELLA	16/02/1974	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE869012 - I.C. FALCONE/F.RAFFO - T. PESCIA	G273 - PALERMO	070	Prevista dal C.C.N.I.	21,00
CAGNINA	ANTONINA	18/02/1982	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8A2016 - I.C. SILVIO BOCCONE - ORETO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	48,00
CALANNI MACCHIO	MARIANNA	30/04/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE818015 - I.C. POLLINA/S.MAURO-S. PERTINI	G797 - POLLINA	048	Prevista dal C.C.N.I.	70,00
CASTELLI	CATERINA	12/02/1976	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AT012 - SPERONE PERTINI PLESSO PUGLISI	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	39,00
CASTRONOVO	MARILENA	27/07/1972	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE88501X - I.C. S.FLAVIA/K. W - M. CEFALU'	I188 - SANTA FLAVIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	45,00
COSENTINO	ROSALIA	26/08/1964	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE03201C - D.D. F.ORESTANO - PA	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	87,00
CROCIATO	CALOGERA	02/11/1967	AG	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AB016 - I.C. ATRIA-PL. TURRISI COLONNA	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	63,00
CUSUMANO	FRANCESCA	17/01/1959	AG	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE01703C - D.D. E.DE AMICIS-ROSSO DI S.SEC	G273 - PALERMO	043	Prevista dal C.C.N.I.	51,00
DAVI'	FRANCESCA	29/01/1963	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE876026 - I.C. G.E. NUCCIO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	18,00
DELFINI	GIOVANNA	06/08/1980	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE10304C - D.D. CASTELDACCIA - PIRAINO	C074 - CASTELDACCIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	48,00
DI GESU'	ROSARIA	20/02/1962	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE85101R - I.C.COLOZZA/BONFIGLIO-DI CASTRO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	42,00
DI GIOVANNI	MARIA	01/02/1969	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE87302P - I.C. PIRANDELLO/B.UL.-V.ORTIGIA	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	34,00
DI GIROLAMO	ANTONELLA	10/10/1976	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE876026 - I.C. G.E. NUCCIO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	45,00
FUCARINO	ADALBERTO VITO	19/05/1972	AG	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE84301T - I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	A239 - ALTOFONTE	047	Prevista dal C.C.N.I.	39,00
GALATOLO	VALERIA	18/01/1975	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE01703C - D.D. E.DE AMICIS-ROSSO DI S.SEC	G273 - PALERMO	043	Prevista dal C.C.N.I.	60,00
GIACALONE	CATERINA MARIA	05/10/1966	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE870016 - I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1	G273 - PALERMO	070	Prevista dal C.C.N.I.	40,00
GUAGLIARDO	LEOLUCHINA	08/03/1968	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE84301T - I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	A239 - ALTOFONTE	047	Prevista dal C.C.N.I.	30,00
GUAGLIARDO	MARIA CARMELA	15/09/1963	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE842023 - I.C. CASTELDACCIA-PL. SUCC. S.M	C074 - CASTELDACCIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	28,00
INTRAVAIA	FELICIA	19/03/1972	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AZ011 - I.C. RUSSO/RACITI - DELEDDA	G273 - PALERMO	043	Prevista dal C.C.N.I.	72,00
LENZI	VALERIA	26/04/1972	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE01205B - D.D. F. SAVERIO CAVALLARI - PA	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
LEONE	MARIA	10/12/1966	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE89501E - CONVITTO NAZIONALE - G. FALCONE	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	32,00
LI PUMA	GIUSEPPINA	02/08/1968	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE055037 - D.D. BAGHERIA II - G.CIRINCIONE	A546 - BAGHERIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	48,00
LICARI	ELISA	04/03/1973	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE89501E - CONVITTO NAZIONALE - G. FALCONE	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	36,00





LO BRANO	ANNA MARIA	30/09/1968	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AB016 - I.C. ATRIA-PL. TURRISI COLONNA	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	72,00
LO BURGIO	IGNAZIA MARIA	31/05/1968	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE898012 - I.C. AMARI M.-RONCALLI-FERRARA	G273 - PALERMO	069	Prevista dal C.C.N.I.	75,00
LO PRESTI	VINCENZA	13/02/1955	AG	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE89501E - CONVITTO NAZIONALE - G. FALCONE	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	66,00
LO VERDE	GIUSEPPE	31/01/1961	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AB016 - I.C. ATRIA-PL. TURRISI COLONNA	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	87,00
LO VOI	MARIA	17/02/1970	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE876026 - I.C. G.E. NUCCIO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
MACALUSO	ROSARIA	16/07/1969	EE	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE85101R - I.C.COLOZZA/BONFIGLIO-DI CASTRO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	86,00
MARO'	MARIA ROSA	10/02/1967	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE892013 - I.C. P. MATTARELLA - MANCINO	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	30,00
MESSANA	VINCENZA ANNA MARIA	27/09/1969	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE84301T - I.C. ALTOFONTE - E. DI CARLO	A239 - ALTOFONTE	047	Prevista dal C.C.N.I.	30,00
MESSINA	ELENA CONCETTA	21/02/1975	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE813012 - I.C. PEREZ/M.T.D. CALC-V. FIUME	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	40,00
MUSCARELLA	MARIA RITA	18/01/1978	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE85101R - I.C.COLOZZA/BONFIGLIO-DI CASTRO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	42,00
NICOLOSI	GINA CARMELA	16/07/1977	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE10206P - D.D. BAGHERIA III - PIRANDELLO	A546 - BAGHERIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	74,00
NOTARARIGO	ANNA	25/08/1968	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AH015 - I.C. CASTELBUONO-TEN.L.CORTINA	C067 - CASTELBUONO	048	Prevista dal C.C.N.I.	57,00
PARANUNZIO	PATRIZIA	07/07/1970	AG	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE85101R - I.C.COLOZZA/BONFIGLIO-DI CASTRO	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	42,00
PERLONGO	ANNA RITA	23/05/1973	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AV01N - I.C. MAREDDOLCE - G. OBERDAN	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	43,00
ROTOLO	SILVIA	10/02/1970	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE870016 - I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1	G273 - PALERMO	070	Prevista dal C.C.N.I.	90,00
SALEMI	MARIANNA AURELIA	23/08/1971	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE10206P - D.D. BAGHERIA III - PIRANDELLO	A546 - BAGHERIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	38,00
SEIDITA	CATERINA	09/07/1971	TO	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE813012 - I.C. PEREZ/M.T.D. CALC-V. FIUME	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	45,00
SILVIO	LORETTA	21/07/1973	EE	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE813012 - I.C. PEREZ/M.T.D. CALC-V. FIUME	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	57,00
SORRENTINO	KETTY	29/03/1981	MI	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE89501E - CONVITTO NAZIONALE - G. FALCONE	G273 - PALERMO	039	Prevista dal C.C.N.I.	78,00
TAORMINA	FRANCESCA MARIANNA	07/05/1962	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE892013 - I.C. P. MATTARELLA - MANCINO	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	48,00
VALENZA	LAURA	16/05/1973	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AH015 - I.C. CASTELBUONO-TEN.L.CORTINA	C067 - CASTELBUONO	048	Prevista dal C.C.N.I.	75,00
VAPORE	ANGELA	17/01/1975	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE055037 - D.D. BAGHERIA II - G.CIRINCIONE	A546 - BAGHERIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	73,00
VASSALLO	GIUSEPPINA	06/08/1959	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE869012 - I.C. FALCONE/F.RAFFO - T. PESCIA	G273 - PALERMO	070	Prevista dal C.C.N.I.	30,00
ZARCONE	ANGELA	23/09/1979	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE84901R - I.C. BAGHERIA IV ASPRASCORDATO	A546 - BAGHERIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	40,00
ZUMMO	SABRINA	18/03/1974	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE8AT012 - SPERONE PERTINI PLESSO PUGLISI	G273 - PALERMO	041	Prevista dal C.C.N.I.	42,00



**42)** Che, il MIUR, nella pubblicazione degli elenchi non qualifica e non rende noto il tipo di precedenza di legge di cui sono beneficiari i docenti, che indica sinteticamente con “*precedenza prevista dal CCNI*”, con la conseguente mancanza di trasparenza delle procedure;

**43)** Che il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente deve essere fatto valere anche nelle operazioni di mobilità tra province diverse da quella di Messina, ove risiede con la suocera, in quanto sede più vicina rispetto a quella di titolarità ove richiede di essere trasferita per potere accudire il familiare con handicap grave, come si dirà in seguito;

**44)** Che, successivamente alla pubblicazione dei predetti movimenti l’USP Palermo ha ammesso di avere effettuato diversi errori nelle procedure di mobilità ed invece di ripubblicare l’elenco variato dei movimenti affidandone all’algoritmo la rettifica, con la correzioni degli input errati, ha modificato parzialmente i movimenti effettuati, ed ha pubblicato solo le singole variazioni con i decreti di rettifica allegati (allegato 49), con la conseguenza che in Provincia di Palermo, le operazioni di mobilità della scuola primaria sono frutto di input errati e successive correzioni arbitrarie;

### § § §

#### **Sulle procedure di mobilità professionale per l’a. s. 2019/2020 nella scuola dell’infanzia**

**45)** Che la docente ha presentato anche **domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell’infanzia**, alla quale ha allegato la documentazione attestante il diritto di precedenza per assistenza alla suocera, disabile grave, che è stata convalidata dall’ufficio scolastico di Milano con 99 punti e senza il riconoscimento della precedenza spettante (allegati n.42, n.43 e n.44);

**46)** Che il MIUR non ha inviato l’email dell’esito del movimento richiesto alla scuola dell’infanzia e la ricorrente ha appreso di non avere ottenuto il passaggio di ruolo richiesto in quanto il suo nominativo non è presente nell’elenco pubblicato dall’USP – AT Messina, prot. n.10802 del 24.06.2019 (allegato n.45);

**47)** che in provincia di Messina il MIUR ha effettuato i seguenti **passaggi di ruolo interprovinciali dalla scuola primaria alla scuola dell’infanzia di docenti senza precedenza di legge**, che hanno superato la ricorrente, alla quale illegittimamente non è stato riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, per assistenza alla suocera con handicap grave, anche in tali procedure di mobilità:



COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
ARCIDIACONO	AGATA RITA CARMELA	08/01/1969	CT	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME	F158 - MESSINA	029		133,00
ARENA	MARIANGELA	28/03/1974	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA897006 - GIUSEPPE CATALFAMO	F158 - MESSINA	029		150,00
FARO	STEFANIA	09/04/1972	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA88600Q - N.1"FOSCOLO"TAORMINA	L042 - TAORMINA	035		126,00
GIARRATANO	VINCENZINA	12/10/1971	AG	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86100B - N.13"A.LUCIANI"ME	F158 - MESSINA	029		130,00
MICARI	GRAZIA	11/11/1958	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA862007 - N.4 "G.LEOPARDI"ME	F158 - MESSINA	029		126,00
MUSUMECI	MARIA	26/05/1965	EE	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA8AD00T - I.C. S.MARGHERITA MESSINA	F158 - MESSINA	029		124,00
NIZZA	GRAZIA	22/02/1969	TP	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86100B - N.13"A.LUCIANI"ME	F158 - MESSINA	029		131,00
PALAZZOLO	MARIA ELISABETTA	31/08/1965	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA8AD00T - I.C. S.MARGHERITA MESSINA	F158 - MESSINA	029		134,00
PECUNIA	SEBASTIANA	25/03/1963	TP	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86100B - N.13"A.LUCIANI"ME	F158 - MESSINA	029		124,00
TORRE	VENERA	18/07/1967	EE	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA897006 - GIUSEPPE CATALFAMO	F158 - MESSINA	029		148,00

48) che se il MIUR avesse riconosciuto la precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente nelle procedure di mobilità professionale, la docente avrebbe ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia in provincia di Messina;

### § § §

49) Che, per quanto sopra, le procedure di mobilità nell'a. s. 2019/20, alle quali si è sottoposta la ricorrente sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

**A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a. s. 2019/20, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° n. 203 dell'8 marzo 2019; Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990; Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità; Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità; Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001; Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di**



**trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.**

Come riferito in narrativa, che si richiama integralmente per brevità espositiva e che si intende qui di seguito riportato e trascritto, la ricorrente è titolare nel **posto comune** presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Cologno Monzese (Mi) ed in atto è **in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2019/20 presso l'Istituto Comprensivo di Brolo, per 12 ore, con completamento presso l'I.C. n.2 di Capo d'Orlando.**

La deducente si è sottoposta a mobilità interprovinciale nell'a. s. 2019/20 ed ha allegato alla domanda di trasferimento alla scuola primaria e di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia la documentazione che attesta il diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza alla suocera con handicap grave (art. 3 comma 3 L.104/92), vedova dal 2013, con cui convive e che accudisce in via continuativa e permanente, stante le condizioni di salute del marito della docente e figlio della disabile, Sig.ra Ferro Maria, che ne impediscono l'assistenza, come da certificazioni mediche in atti.

L'USP – AT di Milano ha convalidato la domanda di trasferimento nella scuola primaria della ricorrente con l'attribuzione di **99 punti** e la domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia con l'attribuzione di 99 punti, ma **non ha riconosciuto il diritto di precedenza alla stessa spettante nelle procedure di mobilità del corpo docente a causa di una illegittima previsione contrattuale prevista dall'art. 14 del CCNI del 6.03.2019, secondo la quale tale diritto di precedenza è negato nelle operazioni di mobilità ai docenti che devono assistere i familiari e non sono loro genitori, coniugi figli, fratelli o sorelle.**

Con email del 24.06.2019, il MIUR in maniera generica ha comunicato alla ricorrente che non ha ottenuto il trasferimento richiesto nella scuola primaria, senza dare alcuna spiegazione del proprio operato e senza giustificare in alcun modo il mancato riconoscimento della precedenza di legge spettante alla ricorrente, mentre non ha comunicato alla medesima di non avere ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia.

Riguardo alle procedure di mobilità, in premessa sono stati rilevati, in provincia di Messina, errori nello svolgimento delle operazioni di mobilità che hanno determinato il mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale richiesto dalla docente nell'a. s. 2019/20 nel posto comune della scuola primaria.

In particolare, come ampiamente argomentato in premessa e che qui si richiama per brevità, **il MIUR ha violato l'art.8, commi 5, 6 e 7 del CCNI del 6.03.2019,** in quanto non ha applicato in maniera corretta le aliquote contrattuali previste ai



posti residui al termine dei movimenti provinciali (50% per immissioni in ruolo, 40% per trasferimenti interprovinciali e 10% per passaggi di ruolo), ed ha effettuato un numero inferiore di trasferimenti tra province diverse rispetto a quelli dovuti, sia nei posti comuni che di lingua inglese della scuola primaria.

In particolare **il MIUR, nell'a. s. 2019/20, non ha destinato alle operazioni di trasferimento interprovinciale n. 10 posti comuni, nei quali la deducibile avrebbe potuto ottenere il movimento richiesto.**

Tale violazione è provata dall'applicazione delle aliquote contrattuali, per ogni tipologia di posto, alla somma tra il numero di movimenti (trasferimenti e passaggi di ruolo) nei posti comuni, di lingua inglese e di sostegno, pubblicati dell'USP – AT Messina, con decreto protocollo n.10809 del 24.06.2019, e il numero dei posti disponibili (comuni – lingua inglese – sostegno), al termine delle operazioni di mobilità del corpo docente dell'a. s. 2019/20, da destinare alle immissioni in ruolo, pubblicati dal medesimo ufficio scolastico il 17.07.2019, la cui somma determina il numero esatto dei posti residui al termine della fase provinciale (I e II fase) alla quale applicare le aliquote previste.

L'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019 ha stabilito che, per l'a. s. 2019/20, il 50% dei posti residui al termine **dei movimenti provinciali sono destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% è suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (pari al 40% dei posti residui) e i passaggi di ruolo (pari al 10% dei posti residui).**

Dall'analisi aggregata dei dati, contenuti nei predetti decreti, risulta evidente l'avvenuta violazione nell'a. s. 2019/20 delle aliquote contrattuali previste dalla contrattazione di mobilità per la scuola primaria nei posti comuni e di lingua inglese, in quanto in base all'art.8, commi 5 e 6, della contrattazione di mobilità il numero di immissioni in ruolo per ogni tipologia di posto (comune – inglese – sostegno) deve essere uguale alla somma del numero dei trasferimenti interprovinciali e del numero dei passaggi di ruolo riferito alla relativa tipologia di posto, ovvero il 50% dei posti residui al termine delle operazioni provinciali devono essere attribuiti alle immissioni in ruolo ed il 50% di tali posti residui devono essere ripartiti ai trasferimenti interprovinciali nella percentuale del 40% ed ai passaggi di ruolo nella percentuale del 10%.

Nel caso in questione, per quanto in premessa analiticamente descritto, nei posti della scuola primaria della provincia di Messina, per l'a. s. 2019/20:

**- risultano effettuati 39 trasferimenti interprovinciali nei posti comuni nella scuola primaria, anziché 49, con la conseguenza che il MIUR ha errato nell'applicazione delle aliquote contrattuali ed ha effettuato 10 trasferimenti interprovinciali in meno in tale tipologia di posti;**



- non risultano effettuati trasferimenti interprovinciali negli 11 posti di lingua inglese residui al termine della fase provinciale (I e II fase), con la conseguenza che il MIUR ha effettuato 5 trasferimenti provinciali in meno in tale tipologia di posti.

**La parte ricorrente, pertanto, non ha ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto in provincia di Messina, anche a causa della violazione dell'applicazione delle aliquote contrattuali ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, che ha determinato un numero inferiore di trasferimenti tra province diverse rispetto a quelli dovuti nei posti comuni della scuola primaria.**

Tale violazione si aggiunge a quella dell'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza spettante alla ricorrente per l'assistenza alla suocera con handicap grave, con la quale convive e della quale si occupa in via continuativa e permanente, in qualità di referente unico alla sua assistenza, e per il quale beneficia del concedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile grave.

In premessa è stato ampiamente dimostrato che la ricorrente avrebbe ottenuto con certezza il trasferimento in provincia di Messina se il MIUR avesse riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria, in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento, sia in provincia di Messina che in provincia di Palermo.

Inoltre è stato anche evidenziato che la deducente avrebbe potuto ottenere il passaggio di ruolo interprovinciale richiesto se il MIUR avesse riconosciuto il diritto di precedenza per l'assistenza alla suocera con handicap grave, anche nelle operazioni di mobilità, per i quali è invece illegittimamente negata.

Per brevità espositiva, si richiamano tutti i nominativi indicati in premessa dei docenti che, con punteggio inferiore e con precedenza prevista dal CCNI 2019/22, hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate dall'esponente nella domanda di trasferimento e si richiamano, altresì, tutti i nominativi dei docenti che, senza alcuna precedenza di legge e con punteggio inferiore, hanno ottenuto il trasferimento nella fase provinciale (I e II fase) nell'a. s. 2019/20 in sedi elencate dalla ricorrente nella medesima domanda, che nonostante il punteggio superiore e la precedenza spettante per l'assistenza alla suocera disabile con handicap grave non ha ottenuto alcun trasferimento nell'anno scolastico in contestazione.

Si richiamano altresì tutti gli altri nominativi dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento nel posto comune della scuola primaria in provincia di Palermo e di tutti gli altri docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, nell'a. s. 2019/20, senza precedenza di legge, nelle sedi della provincia di Messina, indicate dalla docente nella domanda di passaggio di ruolo alla scuola



dell'infanzia, nelle quali non ha ottenuto il movimento richiesto a causa nell'illegittimo negato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria.

**Le operazioni di mobilità nei posti comuni della scuola primaria in provincia di Messina per l'a. s. 2019/20, pertanto, sono state attuate in violazione dell'art.8 del CCNI 2019/22 ed in violazione della L.104/92.**

Per quanto sopra, le operazioni di trasferimento interprovinciale in entrata nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR per l'a. s. 2019/20, sono frutto di procedure viziate ed errate, che hanno determinato **un numero di trasferimenti interprovinciali, nei posti comuni della scuola primaria, minori rispetto ai posti effettivamente disponibili, che hanno** incrementato erratamente i posti disponibili per le immissioni in ruolo nell'anno scolastico in contestazione e che non hanno consentito il soddisfacimento della richiesta di trasferimento della ricorrente in provincia di Messina, anche a causa del mancato riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria.

**Anche i trasferimenti operati nella provincia di Palermo ed i passaggi di ruolo interprovinciali in provincia di Messina sono stati tutti effettuati dal MIUR in violazione della L.104/92.**

Per quanto sopra, le operazioni di trasferimento nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR per l'a. s. 2019/20, sono frutto di procedure errate che non hanno consentito il soddisfacimento della richiesta di trasferimento della ricorrente in provincia di Messina e in provincia di Palermo, così come le operazioni di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia nelle sedi della provincia di Messina, anch'esse frutto di procedure illegittime che non hanno tenuto conto della precedenza di legge di cui è beneficiaria la ricorrente.

Inoltre, le operazioni di mobilità sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità comunale e provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha dato luogo ai trasferimenti di cui all'allegato elenco pubblicato dall'USP – AT Messina (allegati n.36), che hanno determinato trasferimenti di docenti senza diritto di precedenza ed anche con punteggio inferiore, su posti che sarebbero spettati alla docente.

§ § §

**Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2019/20**





Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2019 / 20 regolate dal CCNI 2019/22 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 / 2019, in maniera illegittima, ha:

- determinato la una sequenza operativa delle operazioni di mobilità, all'art. 6 comma 2 della contrattazione, nel quale è previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgono in tre distinte fasi (I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale, tra province diverse) con la conseguenza che, in maniera discriminatoria ed illegittima, le richieste di trasferimento nel comune ed all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, indipendentemente dal punteggio posseduto dai docenti, che possono essere superati anche da concorrenti alle medesime procedure con punteggi inferiori se partecipanti ad una fase di mobilità precedente;

- l'allegato 1 del CCNI 2019/22, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", ha previsto una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 7 sotto - fasi, ed ha suddiviso la procedura di mobilità in tre fasi operative consecutive, le prime due fasi riguardano la mobilità provinciale e la terza fase riguarda la mobilità tra province diverse, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in numerose ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;

- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti a 15 preferenze;

- non ha comunicato quali fossero i posti vacanti e disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;

- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un'altra;

- non ha rispettato il criterio di "vicinorietà" nell'esecuzione delle operazioni di mobilità;

- **ha negato, nelle operazioni di mobilità il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano dei familiari disabili in situazione di gravità, bisognosi d'assistenza, riconoscendolo ai soli docenti genitori, figli, fratelli/sorelle e coniugi, in alcuni casi limitatamente alla mobilità provinciale (I e II**



fase) e con i vincoli posti dall'art.13 della contrattazione di mobilità, con evidente discriminare;

- ha negato delle operazioni di passaggio di ruolo il riconoscimento del diritto di precedenza previsto ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92;

- ha inviato comunicazioni di mancato trasferimento ai docenti per email carenti di qualsivoglia informazione e motivazione delle scelte adottate dalla P.A.

Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2019/20 (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio)**, ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle sedi disponibili della provincia di Messina e della provincia di Palermo, nonché il passaggio di ruolo interprovinciale nelle sedi della scuola dell'infanzia della provincia di Messina.**

§ § §

**Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR**

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.16) ha ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori ...”;*

- *“... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati ...”;*



- “... La condotta dell’Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell’art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine della tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale, dell’Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell’art. 13 contratto mobilità.”

“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda ...”.

Con la predetta Sentenza, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l’annullamento dell’ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere al trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.** (allegato n.17) ha censurato l’algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto “... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

§ § §

### **Sul mancato criterio del rispetto del punteggio**

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR, per ognuna delle tre fasi di mobilità, crea una miriade di graduatorie tra i docenti interessati, una per ogni sede indicata dagli stessi nelle domande, che hanno identica posizione numerica, e successivamente confronta i punteggi dei ricorrenti.

**Il MIUR non pubblica tali migliaia di graduatorie, con la conseguenza che i partecipanti alla mobilità non conoscono il posizionamento nelle varie graduatorie, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi**



**hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine.**

Infatti il MIUR al termine dell'elaborazione ignota, **pubblica e rende noto solo un elenco costituito dai risultati finali** di ogni procedura di raffronto tra sede espressa, posizione della sede nelle domande e punteggio di ogni docente in ognuna delle tre fasi (comunale – provinciale – interprovinciale), che non è una graduatoria. Su tali censure si richiama e produce, **l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 18.02.2019, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n.2643-1/18 RG**, su istanza della scrivente difesa, nella quale viene affermato il diritto di una docente concorrente alle procedure di mobilità interprovinciali per il medesimo anno scolastico 2018/19 in contestazione, ad essere **valutata esclusivamente in ragione del punteggio posseduto.** (allegato n.50)

In tale ordinanza, il Giudice del Lavoro ha censurato il criterio misto del raffronto “*numerico posizionale*” delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri.

Secondo il Tribunale di Patti: ***“Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio.***

*Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).*

*D'altra parte, l'aver imposto ai docenti partecipanti alla mobilità di indicare le preferenze senza alcuna preventiva conoscenza delle sedi disponibili, fa sì che l'assegnazione delle sedi avverrebbe senza una sostanziale rispetto del principio del merito e del punteggio, ma in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con **violazione del principio di***



***imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore***".

Su tali questioni si è pronunciato in maniera concorde anche il **Tribunale di Termini Imerese con la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel procedimento n.111/2017**, su istanza della scrivente difesa (allegato n.18).

Sull'illegittimità del criterio "misto" si segnala anche la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: *"... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)"* (allegato n.19).

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha, altresì, censurato il criterio "misto" affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto *"non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso"* (allegato n.20).

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del "criterio misto" per ogni fase della c.d. "preferenza numerico – posizionale" è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (ordinanza Trib. di Pordenone in composizione collegiale, sez. Lavoro cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre).

**Nel caso in questione la ricorrente, con 99 punti e precedenza di legge, illegittimamente non riconosciuta dal MIUR nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale del corpo docente, è stata superata da diversi docenti, anche con punteggio inferiore ed anche senza precedenza di legge, che hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi della provincia di Messina e di Palermo, indicate dalla deducente in domanda, sia della scuola primaria che della scuola dell'infanzia.**



**Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.)**

In tale contesto, non v'è chi non veda **l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).**

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito e con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate in domanda, e non sarebbe stato superata dai predetti altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed agli elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Le operazioni di mobilità poste in essere dal MIUR sono, quindi, viziate da una grave mancanza di trasparenza, dovuta oltre che alla mancata pubblicazione delle molteplici graduatorie, anche alla **carenza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità.**

**Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2019 / 20, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.**

**Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione,** infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative



fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

**Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.**

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

**Nel caso di specie l'Amministrazione ha negato il trasferimento interprovinciale della parte ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.**

**Il MIUR, inoltre, non ha neanche comunicato il mancato ottenimento del passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia richiesto dalla ricorrente.**





Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”* (allegati n.21 e n.22)

### § § §

**Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR**

**Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.** ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenze e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, **in base al “principio di vicinanza della prova”, spetta al ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.**

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che *“Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione,*



*prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. doc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati.” (allegato n.23).*

Sul punto si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “*probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...*” e che “*... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...*” e del **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come “*parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, **alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.** Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.*” (allegati n.24 e n.25).

### § § §

**b) Violazione del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento nella scuola primaria o il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia nella Provincia di Messina o di Palermo nell'a. s. 2019/20, in una sede vicina al luogo di residenza del familiare disabile in situazione di gravità da assistere; illegittimità della negazione del diritto di precedenza per assistenza al disabile grave nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l'applicazione dell'art.14 del CCNI del 6.03.2019; Violazione della L.104/92 in ordine al diritto assoluto del disabile in condizione di gravità ad essere assistito dal**



**lavoratore – referente unico, partente o affine; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; sul diritto di parte ricorrente di essere trasferita anche in sovrannumero nel luogo più vicino al familiare da assistere.**

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dal CCNI 2019/22, ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti le operazioni di mobilità (comunali, provinciali e interprovinciali), in quanto ha assegnato sedi a soggetti che non hanno diritto di precedenza, così come sopra esposto, creando un effetto "a cascata" ed annullando i posti per i soggetti effettivamente titolari di tali precedenza di legge, che si sono visti negare la mobilità richiesta, come nel caso della ricorrente.

Come riferito ampiamente in premessa, **la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è nuora, convivente e referente unico all'assistenza della suocera, Sig.ra Ferro Carmela**, vedova, di 81 anni, che è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, come da verbale dell'INPS del 15.02.2019, non soggetto a revisione, con i requisiti di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992, in quanto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dell'art. 8 della L. 449/1997, essendo portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nonché titolare di indennità di accompagnamento dal 2018, ottenuta con decreto di omologa del Tribunale di Patti del 4.03.2019. (allegati n.4, n.5, n.6 e n.7)

Il nucleo familiare della ricorrente, come attestato dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in atti, è residente in Via Sant'Elia n.17/A int.1 di Sant'Angelo di Brolo (Me), ed è costituito dall'Ins. Maria Danzè, dal marito Mondello Antonino e dalla suocera disabile Ferro Carmela, madre di Mondello Antonino (allegato n.6).

Il marito della ricorrente, Mondello Antonino, figlio della Sig.ra Ferro Carmela non può accudire la madre per ragioni esclusivamente oggettive in quanto è affetto da patologie che non gli consentono di potersi prendere cura della Sig.ra Ferro, come attestato dai certificati medici del 31.07.2019 e del 23.09.2019 e come dallo stesso autocertificato il 4.04.2019, in allegato alle domande di mobilità territoriale e professionale presentate dalla ricorrente al MIUR. (allegati n. 8, n. 10 pag. 16 e seguenti e n. 42 pag. 15 e seguenti)

La Sig.ra Ferro è vedova dall'anno 2013 e, pertanto, l'unico familiare convivente che si prende cura della disabile grave è la ricorrente. (allegato n.7)

La disabile viene assistita dalla nuora a casa, in quanto non è ricoverata in maniera permanente presso strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.



La docente, pertanto, **è nuora e referente unico** all'assistenza della suocera ed è **l'unico soggetto che può fruire dei tre giorni di permesso** retribuito mensile e che **ha fruito del congedo straordinario per l'assistenza alla suocera con handicap grave, come risulta dai provvedimenti emessi dall'I. C. di Cologno Monzese (MI), che autorizzano la docente a beneficiare di tale tipo di congedo straordinario, prot. n. 1535 del 25.03.2019 e n.3864 del 29.08.2019** (allegati n.9 e n. 13).

Il MIUR, quindi, ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la docente nell'autorizzazione alla fruizione del congedo straordinario, ma ha negato alla ricorrente tale precedenza di legge nelle procedure di mobilità dell'a. s. 2019/20, con il conseguente superamento dell'esponente da parte di numerosi docenti, come individuato in premessa, e il mancato ottenimento della mobilità richiesta.

La ricorrente ha autocertificato in allegato alla domanda di trasferimento nella scuola primaria e di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, presentata telematicamente tramite il portale del MIUR, istanze online, di prestare **assistenza continuativa, globale e permanente** alla suocera.

L'esponente ha **documentato in domande di mobilità di essere l'unico familiare convivente che è referente unico all'assistenza della Sig.ra Ferro, vedova e disabile grave, e di avere diritto al riconoscimento della precedenza di legge, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 nelle operazioni di mobilità, in quanto il marito Mondello Antonino, figlio della disabile, non può assistere la madre per ragioni esclusivamente oggettive derivanti dal proprio stato di salute, dallo stesso autocertificato e riportato nelle certificazioni mediche allegate al presente atto** (allegato n.7, n.8, n.10 pag.16 e seguenti e n.42 pag.15 e seguenti).

La docente, infatti, ha allegato alle domande di trasferimento e passaggio di ruolo l'autocertificazione personale riepilogativa per fruire dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, l'autocertificazione del marito - figlio della disabile che non può prestare assistenza alla madre e il verbale di accertamento dell'handicap grave della Sig.ra Ferro da parte della Commissione medica dell'INPS.

La modulistica online delle domande di mobilità territoriale e professionale presentate dalla ricorrente per l'a. s. 2019/20, a causa della limitazione imposta dall'art. 14 del contratto di mobilità, non ha permesso ai docenti, parenti o affini diversi da quelli elencati nell'art.13 della medesima contrattazione, che si occupano di un familiare disabile e che si sottopongono a trasferimento o a passaggio di ruolo di potere esprimere il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92.



**L'art.14 del CCNI del 6.03.2019, relativo all'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, illegittimamente nega ai familiari dei disabili gravi di potere assistere i propri parenti o affini.**

*Secondo la contrattazione di mobilità, infatti, "Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.";*

L'ufficio scolastico ha, quindi, convalidato le domande di mobilità presentate dalla docente (allegati n.11 e n.43) senza il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, con la conseguenza che la deducente non ha ottenuto né il trasferimento interprovinciale, né il passaggio di ruolo richiesti ed è stata superata da numerosi docenti, come riferito in premessa.

Oltre quanto sopra la docente ha indicato nella domanda di mobilità territoriale, come prima sede, la scuola primaria di Brolo e nella domanda di mobilità professionale come prima sede la scuola dell'infanzia di Brolo, i cui codici erano esprimibili dal personale docente, in quanto associati all'Istituto Comprensivo di Brolo, con sedi nei comuni di Brolo, Ficarra e Sant'Angelo di Brolo (Me), quest'ultimo corrispondente al luogo in cui la docente deve prestare assistenza al padre con handicap in condizione di gravità (allegato n.47 e n.51), sebbene la contrattazione di mobilità, non riconoscendo illegittimamente il diritto di precedenza ai sensi dell'art.33, co. 5 e 7 della L.104/92, non impone alcunché in ordine all'indicazione della prima sede.

### **§ § §**

**SULL'ILLEGITTIMA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA  
PREVISTO DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA L. 104/92 NELLA  
MOBILITA' INTERPROVINCIALE PER L'A. S. 2019/20 e  
SULL'INTERRUZIONE DELL'EFFETTIVA ED ATTUALE ASSISTENZA,  
ANCHE DI TIPO MORALE, ALLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE.**

Nella domanda di trasferimento interprovinciale nella scuola primaria e di passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola dell'infanzia, per l'a. s. 2019 / 20, che parte ricorrente ha presentato, non era prevista la possibilità di dichiarare il suddetto diritto di precedenza spettante.

La stessa la procedura online di inoltro e compilazione della domanda, infatti, lo impediva causa della negazione prevista dall'art.14 del CCNI in contestazione.



La modulistica online della domanda di mobilità 2019, pertanto, ha permesso di esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92 per assistenza al familiare da parte del coniuge, del genitore, del fratello/sorella, del figlio individuato referente unico, nei limiti previsti dall'art. 13 del contratto mobilità, mentre l'ha ingiustificatamente esclusa nelle medesime procedure per gli altri parenti ed affini che devono prestare assistenza ai familiari con handicap grave, ai sensi dell'art.14 della medesima contrattazione.

**Tale limitazione comporta l'illegittima esclusione dal beneficio del riconoscimento della suddetta precedenza in favore di tali lavoratori nei trasferimenti e nei passaggi di ruolo, per i quali non è prevista.**

La natura di tale norma (art. 33 L. 104 / 92) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA", in quanto collocata all'interno di una legge contenente "i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate", che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali "***Lex Specialis***" rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI del 6.03.2019, che ne limitano il riconoscimento.

Il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G.** con l'Ordinanza di accoglimento totale, su istanza della scrivente difesa, n. cronol. 5109/2017 **del 22.11.2017, resa nel procedimento n. 1656/2017 R.G.** ha stabilito che la **negazione della precedenza di legge prevista dall'art. 14 della contrattazione di mobilità deve essere ritenuta nulla, in quanto si tratta di una disposizione pattizia in contrasto con la L.104/92** che è norma imperativa: *"la norma speciale di cui all'art. 601 del T.U. sulla scuola (D.Lgs. n. 244/1997) prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 comportino la precedenza anche in sede di mobilità; che, di contro, l'art. 14 del c.c.n.i. dell'11.4.2017 riconosce la precedenza al parente che assiste, quale referente unico, il familiare con disabilità grave "esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria", e non nei trasferimenti provinciali; che tale disposizione pattizia, meno favorevole, si pone in contrasto con la suddetta norma imperativa e va quindi ritenuta nulla"* (allegato n.52).



L'art. 33 al comma 5 della Legge 104/92, a differenza dell'art. 14 del contratto di mobilità, riconosce anche il diritto del familiare, parente o affine entro il secondo grado, di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ed a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Di tale avviso è anche il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina** che, nella **sentenza n.1097/2018 del 19.09.2018**, resa nel procedimento **n. 4245 / 2016 R.G.**, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, ha stabilito che “... la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “*Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” “*detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*” (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge “... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e comma 3 “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”. Nell'ambito della legge citata sono previste alcune agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap, in particolare ai sensi dell'art. 33, comma 5, **“il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”**. Come evidenziato anche da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, **“La ratio della norma va individuata, evidentemente, nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto”** (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011). La Corte di Cassazione ha precisato che **“il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,**





comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell'assistenza" (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320). Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione "Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività"(Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585)" (allegato n.26).

**Nel caso in esame numerosi docenti che hanno concorso alle operazioni di mobilità provinciale, senza diritto di precedenza, ed alla mobilità interprovinciale con precedenza, hanno ottenuto il trasferimento in una delle scuole della provincia di Messina e Palermo richiesti dalla parte ricorrente in domanda, anche con l'indicazione dei distretti e dell'intera provincia di Messina e Palermo.**

La ricorrente, illegittimamente, sebbene con punteggio maggiore, si è vista negare la priorità nel soddisfacimento delle proprie richieste per il solo fatto che l'art.14 del CCNI del 6.03.2019 ha negato il riconoscimento del diritto di precedenza ai docenti – referenti unici all'assistenza dei familiari con handicap grave nelle operazioni di mobilità, diversi da quelli individuati nell'art.13 del medesimo contratto.

**Oltre quanto sopra l'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria parte ricorrente, anche nella mobilità professionale, hanno determinato il mancato passaggio di ruolo dell'esponente nei posti comuni della scuola dell'infanzia della provincia di Messina, che sono stati tutti destinati a docenti senza diritto di precedenza.**

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso



al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Patti**, inoltre, ha formulato le seguenti chiare e logiche considerazioni in ordine a doglianze dello stesso tenore di quelle avanzate nell'odierno ricorso, relative alle procedure di mobilità degli anni precedenti, con la **sentenza di accoglimento n.1092/2018** pubblicata il 23.07.2018, resa nel procedimento **n. 4538/2017 R.G.** della quale, per comodità di consultazione, si trascrive il passaggio più rilevante, che riguarda l'illegittimità della negazione del diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile nelle operazioni di mobilità interprovinciali, che possono estendersi anche alla negazione, operata dall'art.14 della contrattazione di mobilità, del riconoscimento della precedenza di legge per assistenza al parente o affine con handicap: *"In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave. E ciò, a fronte del diritto della ricorrente "a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità. Tanto premesso, va rammentato che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co. 2).*

*L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di*



*vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945). A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, nonché l'analoga disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018, nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione. Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili. Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).*

*Le disposizioni contrattuali per la mobilità dei docenti per l'a. s. 2016/2017 appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, ..." (allegato n.27).*

Quanto sopra riportato chiarisce l'illegittimità dell'art.13, comma 1 – punto IV e per analogia anche dell'art. 14 della contrattazione di mobilità, che nega il riconoscimento del beneficio della precedenza previsto dall'art. 33, commi 5 e 7 della L. 104 / 92 ai docenti concorrenti alla mobilità, anche tra province diverse, e la



violazione dell'art. 601 del D.lvo 297 / 1994 (T.U. in materia di istruzione), secondo il quale gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo, ed anche (co.2) in sede di mobilità.

La contrattazione di mobilità, quindi, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile, poiché il diritto all'assistenza del disabile verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro (Tribunale di Vercelli, ordinanza del 12.01.2017, allegato n.28).

### **§ § §**

#### **SUL DIRITTO ASSOLUTO DEL DISABILE ALL'ASSISTENZA E SUL MUTATO ORIENTAMENTO DELL'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'INCISO "OVE POSSIBILE", DI CUI ALL'ART.33 L.104/92, CON CONSEQUENTE DIRITTO DEL FAMILIARE CHE PRESTA ASSISTENZA AD UN POSTO DI LAVORO IN UNA SEDE PIU' VICINA POSSIBILE AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO.**

Sul **"bilanciamento di interessi"** tra l'assistenza dovuta per legge al portatore di handicap in condizione di gravità e le esigenze economiche ed organizzative della Pubblica amministrazione si precisa che **nessun danno per la collettività discende dal trasferimento e conseguente riavvicinamento della parte ricorrente al familiare disabile grave da assistere** in quanto, per la natura del rapporto di lavoro, i docenti possono variare la sede d'insegnamento anche annualmente, in via temporanea o definitiva, senza alcun pregiudizio per il datore di lavoro, che attinge ad altra risorsa lavorativa con medesimi titoli abilitativi.

Sulla questione si è espressa anche la **Suprema Corte di Cassazione, con sentenze successive all'anno 2008 (cfr Cass., 18.12.2013, n. 28320 e Cass. N. 25379/2016)**, che hanno superato il precedente orientamento restrittivo, che considerava non assoluto il diritto del lavoratore di potere scegliere *"ove possibile"* la sede di lavoro più vicina al familiare disabile da assistere, ed hanno chiarito che garantire un'assistenza effettiva e continuativa al disabile è sicuramente superiore al diritto del datore di lavoro di mantenere la risorsa entro una determinata sede aziendale.

Sul punto si richiama e produce in allegato l'**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la



violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali (allegato n. 29).

Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato “... *La risoluzione della controversia dipende semmai dall’interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ... **Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l’orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all’atto cioè dell’assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320) ...*** Si ritiene infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria per un anno), escludendola invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di trasferimento in altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra - provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, **la norma di cui all’art. 33 cit. “deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost. dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile” (Cass. N. 25379/2016): il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito**”



**– È UN DIRITTO ASSOLUTO, tanto da determinare un’interpretazione restrittiva dell’inciso “ove possibile” di cui all’art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l’astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all’assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit. L’art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave all’interno dell’ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto all’assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell’assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore disabile dall’altro appare del tutto irragionevole.**

Tale impostazione, d’altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, “si applicano al personale di cui al presente testo unico” stabilisce che le stesse “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” senza distinzioni tra mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l’art. 601 cit. rinvia all’art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all’inciso “ove possibile”, locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla “precedenza ... in sede di mobilità”, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, “non incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA” (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).

In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l’eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione, interesse che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 l. 104/1992, la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto,



sottolineato dal giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall'art. 13 co. 1 CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di indicare il titolo di precedenza vantato.”

**Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, con l'ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell'8.03.2019, resa nel procedimento n.794/2019 RG, (allegato n.40) su un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto che “... l'art.13, CCNI 2017/18, va interpretato nel senso che, qualora sussista l'impossibilità di entrambi i genitori ad assistere il soggetto disabile, il diritto di precedenza va riconosciuto ad uno dei fratelli o sorelle, senza ulteriori limitazioni e, in modo particolare, per quanto ora interessa, SENZA POSSIBILITÀ DI DISTINGUERE TRA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE E MOBILITÀ INFRAPROVINCIALE; ad avviso del Collegio, una diversa interpretazione della citata disposizione sarebbe in manifesto contrasto con la previsione ex art.33 lg 104/92, e porterebbe, inevitabilmente, alla dichiarazione di nullità della clausola contrattuale (cfr. Corte Appello Torino, n.209, 28 maggio 2018, RG 717/17)”.**

Quanto sopra chiarisce che il diritto di precedenza per assistenza ai familiari con handicap non può essere limitato e deve essere riconosciuto in ogni tipo di mobilità, sia provinciale che interprovinciale.

**Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiarito che erratamente l'USP - AT Milano non le ha attribuito la precedenza di cui è beneficiaria nelle operazioni di mobilità, territoriale e professionale, alle quali si è sottoposta nell'a. s. 2019/20, e che tale negazione, derivante dall'applicazione dell'art.14 del CCNI 2019/22, di fatto, viola quanto disposto dalla L.104/92, in ordine alla tutela della salute del disabile, e discrimina i docenti – lavoratori che devono prestare assistenza ai familiari, parenti e affini, con handicap, non compresi tra quelli individuati dall'art.13 della medesima contrattazione.**

Quanto sopra rende evidente anche la **violazione dell'art. 3 Cost.**, in quanto la parte ricorrente, titolare del diritto di precedenza ex art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, differentemente da altri cittadini – lavoratori concorrenti alla medesima mobilità e titolari precedenza di legge per assistenza ai familiari con handicap grave, individuati dall'art.13 del contratto di mobilità, non ha avuto la possibilità di ottenere lo stesso trattamento nelle medesime operazioni, essendo stato negato dall'art.14 della medesima contrattazione.



Allo stesso modo, **il rispetto delle norme di legge e dell'ordine delle fonti si pone come estrinsecazione essenziale e fondamentale dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.**

L'operato del MIUR, in violazione delle norme indicate in ricorso, non risponde certamente ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione della P.A.

Il Ministero ha violato la predetta norma di legge e i principi di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto ha negato, con norme contrattuali di rango inferiore, il diritto inviolabile alla tutela della salute del disabile in condizione di gravità, previsto dall'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992 e di conseguenza ha favorito alcuni docenti, in danno di altri, come dimostrato in premessa.

### **§ § §**

#### **SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD AVERE RICONOSCIUTO LA PRECEDENZA PER L'ASSISTENZA AL DISABILE GRAVE ANCHE IN PROVINCE DIVERSE RISPETTO A QUELLA DI RESIDENZA DEL FAMILIARE DA ASSISTERE**

L'esponente ha indicato come ottava scelta presso la quale ottenere il trasferimento interprovinciale la provincia di Palermo, al fine di potersi avvicinare al luogo di residenza della suocera da assistere.

In tale provincia sono stati trasferiti numerosi docenti, con e senza precedenza di legge, tutti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, individuati in premessa, che hanno ottenuto il trasferimento nelle scuole primarie nelle quali avrebbe potuto essere trasferita la ricorrente, se il MIUR avesse riconosciuto la precedenza di cui è beneficiaria ed avesse operato seguendo il criterio del maggiore punteggio.

La tutela della persona disabile ed il conseguente diritto di precedenza spettante al familiare vanno garantiti in modo assolutamente preferenziale, in quanto la ratio della legge L.104/92 non è quella di concedere benefici al docente, bensì quella di garantire al parente o affine affetto da handicap la continuità dell'assistenza.

**“In definitiva, una volta dimostrata l'esistenza di una disabilità, essa vale sempre ed incondizionatamente, senza alcuna discriminazione tra l'ambito territoriale e la linea di parentela.”**

Di questo avviso è **Tribunale di Termini Imerese (PA)**, che con l'**ordinanza di accoglimento totale, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018, resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G., in un giudizio promosso dal deducente difensore per altro docente titolare dei benefici di cui alla L.104/92**, ha anche messo in luce l'illogica limitazione posta in essere dalla





contrattazione di mobilità del corpo docente alla tutela della salute del portatore di handicap grave, che deve essere assistito da un familiare richiedente il trasferimento tra province diverse per riavvicinarsi al parente che ha necessità di assistenza continuativa: “... *Peraltro, applicando la contrattazione collettiva, si verificherebbe un assurdo paradosso discriminatorio ai danni dei soggetti disabili il cui prossimo congiunto chieda un trasferimento al di fuori della provincia in cui è sita la scuola dove presta servizio, laddove cioè l'esigenza di avvicinamento e tutela del disabile è maggiore proprio per la presumibile maggiore distanza tra il luogo di lavoro ed il luogo di residenza del disabile; in altri termini, se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale, a fortiori deve essere garantito in quella interprovinciale, dove la maggiore distanza comporta una maggiore difficoltà di assistenza e cura. ..*” (allegato n.41).

Il diritto alla tutela della salute del disabile, quindi, non può essere limitato e riconosciuto nella sola provincia nella quale tale soggetto risiede, in quanto anche il trasferimento richiesto in sedi di altre province, più vicine rispetto a quella di titolarità dalla quale si chiede di muoversi, deve essere soddisfatto sempre con precedenza di legge ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92.

L'ulteriore limitazione imposta dal CCNI 2019/22 del riconoscimento della precedenza di legge nei soli trasferimenti in provincia di Messina, ove la docente risiede con la suocera da assistere, è illogica se si considera che la contrattazione di mobilità in contestazione consente alla docente di ottenere il trasferimento con precedenza di legge nel comune di Taormina (Me), che si trova a circa 140 Km di distanza dal luogo di residenza, ma non le consente di ottenere il trasferimento con precedenza nel Comune di Cefalù (Pa), che invece si trova a una distanza inferiore, pari a circa 90 Km di distanza.

Ogni ulteriore commento in ordine all'illogicità derivante dalla negazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente subito nelle operazioni di mobilità in provincia di Palermo nell'a. s. 2019/20 è superfluo, mentre è opportuno approfondire il diritto dell'esponente ad ottenere una sede di lavoro che sia più vicina possibile al disabile grave a cui deve prestare assistenza, anche in sovrannumero.

**§ § §**

**SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE DI ESSERE TRASFERITA  
ANCHE IN SOVRANNUMERO NEL LUOGO PIÙ VICINO AL FAMILIARE  
DA ASSISTERE**



**Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza del 12.04.2011, n. 2278** (allegato n.15), relativamente al diritto al trasferimento di un militare che doveva prestare assistenza alla moglie con handicap grave, ha precisato che “..., considerato che l'art. 33 n. 104/1992 in esame assicura al dipendente il “... diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ...” **deve concludersi che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali dell’Amministrazione porti a dover affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l’applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la carenza di “posti vacanti”, deve affermarsi la priorità del ricorrente ad ottenere il richiesto avvicendamento in una sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa delle varie situazioni.**”.

**Nel caso in esame, è provato documentalmente che la ricorrente è l’unico familiare che può prestare assistenza alla suocera con handicap grave, con la quale convive, tant’è vero che il marito della docente, nonché figlio della disabile, ha autocertificato in allegato alle domande di mobilità presentate dalla ricorrente di non potere assistere la madre per ragioni oggettive derivanti dalle proprie condizioni di salute, come attestato dalle certificazioni mediche in atti.**

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza deve essere affermata, quindi, la priorità della richiesta del trasferimento della ricorrente in una sede più vicina al luogo di assistenza del disabile grave da assistere, con la previsione da parte del MIUR di destinare alla richiedente di una sede di lavoro “*al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile*”.

Visto l’accertato numero di posti comuni erratamente non destinati alle operazioni di mobilità tra province diverse, in violazione dell’art.8 commi 5 e 6 del CCNI 2019/22, come ampiamente provato in premessa dall’analisi della documentazione pubblicata dal MIUR, allegata, nonché quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.2278/2011 in un caso analogo, è chiaro il diritto dell’esponente ad ottenere il trasferimento anche in sovrannumero nella provincia di Messina nella scuola primaria, con precedenza di legge, in un posto comune.

### **§ § §**

Pertanto, le operazioni e l’intera procedura di mobilità per l’a. s. 2019 / 20, che ha negato il trasferimento richiesto dal docente, è gravemente illegittima e viziata da tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.



**c) Sulle illegittime disposizioni del CCNI 2019/22 relative all'ordine delle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l'a. s. 2019/20**

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva anche dalla erroneità dei passaggi di ruolo nei posti dalla scuola primaria.

La mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo, che nel caso della scuola primaria riguarda solo i passaggi di ruolo, e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede.

Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte con i posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e con le sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità.

Il CCNI 2019/22, illegittimamente, nella III fase di mobilità, ordina le operazioni di trasferimento interprovinciale dopo quelle di passaggio di ruolo provinciale e prima delle operazioni di passaggio di ruolo interprovinciale.

Il MIUR, infatti, nella sequenza operativa dell'Allegato 1 al contratto, ordina le operazioni di mobilità della III fase, prevedendo prima il soddisfacimento dei passaggi di ruolo provinciali (fase III – n.1 lettere da A ad H), anche di docenti senza precedenza di legge, di seguito i trasferimenti interprovinciali (n.1 lettere da I alla S) ed infine i passaggi di ruolo interprovinciali (fase III – n.2 lettere da A a D).

**I passaggi di ruolo provinciali, quindi, vengono disposti prima rispetto ai trasferimenti interprovinciali, sebbene gestiti nella medesima III fase.**

**Sul punto, il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.) ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto:**

*“Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto il trasferimento territoriale comporta l'allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all'altra comporta invece l'applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è*



impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”.

Nel caso in esame, l'Ins. Lotta Anna Maria Gabriella, con punteggio inferiore, pari a 43 punti, rispetto a quello della ricorrente, pari a 99 punti, e senza precedenza di legge ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale nel posto comune della scuola primaria a Messina, comune indicato dalla ricorrente in domanda con indicazione sintetica della provincia.

Tale docente ha occupato una sede richiesta dall'esponente, in violazione di quanto stabilito al **punto 4) della III fase dell'Allegato 1 al CCNI 2019/22 (pag.78)**, secondo cui **“In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
LOTTA	ANNAMARIA GABRIELLA	09/01/1981	TP	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	F158 - MESSINA	029		43,00

### § § §

**d) Sulla violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994 dovuta all'illegittimo accantonamento di posti per le immissioni in ruolo che determinano un numero di trasferimenti interprovinciali inferiori rispetto ai posti vacanti e disponibili, disposto dal CCNI 2019/22.**

Le operazioni di mobilità in contestazione sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, infatti, prevede che “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e**



**disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.**

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.**

Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che in provincia di Messina i trasferimenti interprovinciali sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 50% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 40% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).**

**La violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente**, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 50% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

**Nel caso in questione il MIUR ha destinato a immissione in ruolo nella scuola primaria un numero di posti addirittura superiore rispetto all'aliquota prevista, con la conseguenza che sono stati effettuati 10 trasferimenti nei posti comuni della scuola primaria inferiori, rispetto a quelli previsti dalla contrattazione di mobilità, ed anche per tale ragione la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto.**

### **§ § §**

Le operazioni e l'intera procedura di mobilità per l'a. s. 2019 / 20, che ha negato il trasferimento nella scuola primaria richiesto dalla parte ricorrente, nonché il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, sono gravemente illegittime e viziate da tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

### **§ § §**

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

## **Conclusioni**



1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nel posto comune della scuola primaria presso la Provincia di Messina, nel Comune di Brolo (ME), nella scuola primaria di Brolo (Me) - cod. MEEE83901C, o in altro Comune o scuola o distretto più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza alla suocera con handicap grave, anche in sovrannumero, e ha diritto ad ottenere l'immediato **trasferimento nel posto comune della scuola primaria**, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/20, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20, presso la scuola primaria di Brolo (Me) - cod. MEEE83901C o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda di mobilità, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o distretto più vicini o ritenuti idonei, il tutto sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione della limitazione prevista dall'art.14 del CCNI del 6.03.2019, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso, anche in sovrannumero;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia presso la Provincia di Messina, nel Comune di Brolo (ME), nella scuola dell'infanzia di Brolo (Me) - cod. MEAA839006, o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, anche in sovrannumero, ed ha diritto ad ottenere l'immediato **passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia** per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/20, nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20, presso la scuola dell'infanzia di Brolo (Me) - cod. MEAA839006, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda di mobilità, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o distretto più vicini o ritenuti idonei, ovvero come per legge, il tutto sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI del 6.03.2019 per i docenti sottoposti a mobilità professionale, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso, anche in sovrannumero;

3) In via, altresì, subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo della ricorrente nel posto comune della scuola primaria o il passaggio di ruolo dell'esponente nel posto comune della scuola dell'infanzia, anche in sovrannumero, nella scuola, sede – distretto più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza della suocera disabile in



condizione di gravità (art.3 co.3 L.104/92) da assistere e con la quale convive, ovvero più vicino possibile al Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me), ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge – priorità spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, dei titoli e della specializzazione - abilitazione di cui la medesima è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria;

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di mancato trasferimento della parte deducente nella scuola primaria e del mancato passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, nell'a. s. 2019/20, è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla parte scrivente e se la stessa ha diritto o meno al trasferimento nel posto comune della scuola primaria ed al passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia presso la prima sede richiesta nelle relative domande ed a quelle indicate in progressione nelle stesse, secondo il criterio della vicinorietà dell'assegnazione nella sede scolastica più vicina alla suocera da assistere con handicap grave;

2) svolgere ogni accertamento o verifica necessari al fine di risalire e determinare la sede di trasferimento definitiva nel posto comune della scuola primaria o di passaggio di ruolo definito alla scuola dell'infanzia ed il punteggio effettivamente spettante alla stessa parte (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso) nelle due procedure di mobilità alle quali si è sottoposta nell'a. s. 2019/20, nonché per accertare la sede di servizio nella quale la docente deve essere trasferita o presso la quale deve ottenere il passaggio di ruolo, nel rispetto del diritto di precedenza, del



punteggio e di quanto altro allo stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, compreso il diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 di cui è beneficiaria, per l'assistenza alla suocera, disabile grave, essendo convivente e referente unico alla sua assistenza, secondo quanto indicato nel presente atto;

3) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della precedenza di legge spettante, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, sia in esito alle operazioni di trasferimento nella scuola primaria, che di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Documento di identità della parte ricorrente;
- 3) Attestato di assegnazione provvisoria fino al 31.08.2020;
- 4) Verbale INPS di accertamento dell'handicap grave della Sig.ra Ferro Carmela;
- 5) Decreto di omologa dell'indennità di accompagnamento in favore della Sig.ra Ferro Carmela;
- 6) Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia;
- 7) Certificato di morte del Sig. Mondello Salvatore;
- 8) Certificazioni mediche del Sig. Mondello Antonino;
- 9) Provvedimento di concessione del congedo straordinario per assistenza alla suocera disabile, con domanda, emesso dall'I.C. di Cologno Monzese (Mi) il 25.03.2019;
- 10) Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2019/20 con allegati;
- 11) Domanda convalidata trasferimento interprovinciale anno scolastico 2019/20;
- 12) Email mancato trasferimento a.s. 2019/20;
- 13) Provvedimento di concessione del congedo straordinario per assistenza alla suocera disabile, emesso dall'I.C. di Cologno Monzese (Mi) il 29.08.2019;
- 14) Contratto a tempo indeterminato;
- 15) Sentenza del Consiglio di Stato n.2278/2011;
- 16) Sentenza del Tribunale di Patti n. 860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 17) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 18) Sentenza n.741/2018 del Tribunale di Termini Imerese;
- 19) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 20) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 21) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 22) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 23) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.
- 24) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 25) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
- 26) Sentenza del Tribunale di Messina – Sez. lavoro n. cronol. 1097/2018, procedimento n. 4245/2016 RG;
- 27) Sentenza del Tribunale di Patti n.1092/2018;
- 28) Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 12.01.2017;
- 29) Ordinanza del Tribunale di Alessandria – RG n°1431/2017;
- 30) Ordinanza Tribunale di Milano su istanza ex art.151 cpc;





- 31) Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;
  - 32) CCNL Scuola 29 novembre 2007;
  - 33) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
  - 34) CCNI mobilità del 6.03.2019;
  - 35) O.M. n.203 del 8.03.2019;
  - 36) Decreto e Elenco trasferimenti USP -AT Messina relativi alla scuola primaria per l'a. s. 2019/20, n. prot. 10803 del 24.06.2019;
  - 37) decreto dell'USP -AT Messina n. prot.0465 del 17.06.2019 relativo alla dotazione organica di diritto del personale docente delle Scuole primarie della provincia di Messina, per l'anno scolastico 2019/20.
  - 38) Elenco relativo ai posti disponibili in provincia di Messina nella scuola primaria al termine della mobilità dell'a. s. 2019/20, pubblicato dall'USP – AT Messina il 17.07.2019;
  - 39) Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
  - 40) ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell'8.03.2019, resa nel procedimento n.794/2019 RG del Tribunale di Torino in composizione collegiale;
  - 41) Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Termini Imerese, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018, resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G.
  - 42) Domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia con allegati;
  - 43) Domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia convalidata;
  - 44) Email di convalida della domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia nell'a.s. 2019/20;
  - 45) Decreto e Elenco movimenti pubblicato dall'USP -AT MESSINA per l'a. s. 2019/20, relativo alla scuola dell'infanzia;
  - 46) Email trasferimento della ricorrente nell'a.s. 2016/17;
  - 47) Sedi esprimibili per il trasferimento nelle scuole primarie della provincia di Messina;
  - 48) Decreto e Elenco movimenti pubblicato dall'USP -AT PALERMO per l'a. s. 2019/20, relativo alla scuola primaria;
  - 49) Decreti di revoca di trasferimenti effettuati il 24.06.2019, pubblicati dall'USP Palermo;
  - 50) Ordinanza emessa dal Tribunale di Patti il 18.02.2019, nel procedimento m.2643-1/2018 RG;
  - 51) Sedi esprimibili per il trasferimento nelle scuole dell'infanzia della provincia di Messina;
  - 52) Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. resa nel procedimento n.1656/2017 RG.
- Sant'Agata di Militello, 16 Ottobre 2019.

Avv. Massimiliano FABIO

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA**

### **EX ART. 151 C.P.C.**

#### **PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;

#### **RITENUTO**

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di



destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;

3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;

4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;

5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

#### **CHIEDE**

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 16 Ottobre 2019

Avv. Massimiliano FABIO

